

i Giustizia che ne fa parte, è un'organizzazione sicuramente congruente con l'indicazione costituzionale ».

Pertanto, secondo la Corte, « non appare possibile l'esame nel merito della controversia, che sarebbe in violazione della pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia, affermativa della posizione di immunità della Repubblica Federale di Germania rispetto alle domande risarcitorie svolte da cittadini di uno Stato estero avanti ai Giudici di questo per far valere illeciti commessi ai loro danni, pur con grave violazione dei loro diritti, da militari tedeschi in tempo di guerra, e che imporrebbe alla Repubblica Italiana un intervento per neutralizzare gli effetti della pronuncia pregiudizievole per lo Stato estero appellante » (p. 12).

Del resto, « l'onere di attivazione da parte dello Stato italiano non ha nulla a che vedere con la domanda di manleva proposta nei suoi confronti, in questa sede, dalla Repubblica Federale di Germania, fondata solo sull'interpretazione del contenuto del Trattato di pace del 1947 e dell'Accordo di Bonn del 1961, comportante, secondo lo Stato estero, la rinuncia dell'Italia e dei suoi cittadini a far valere qualsiasi pretesa risarcitoria verso la Germania per fatti successivi al 1.9.1939 fino al 8.5.1945 ». Secondo la Corte la necessità di escludere qualsiasi conseguenza a carico dell'appellante per l'esecuzione di pronunce ad essa sfavorevoli emesse in violazione della sua immunità deriverebbe in tal caso, per l'Italia, solo dall'obbligo di uniformarsi al deciso della Corte Internazionale di Giustizia, e non da altri vincoli in ipotesi fatti derivare da specifici accordi a le parti sul riconoscimento di indennità per i gravi fatti occorsi durante la seconda guerra mondiale — accordi che si inseriscono in un contesto di indennità da riconoscere alle vittime del nazismo ritenuto, quanto ai militari italiani prigionieri in Germania e aditi ai lavori forzati in condizioni disumane, non del tutto adeguato dalla stessa Corte Internazionale di Giustizia ».

Pronunciando definitivamente, la Corte ha quindi dichiarato improponibile dinanzi al giudice italiano l'azione risarcitoria promossa dall'erede di Vincenzo De Guglielmi a carico della Repubblica Federale di Germania, con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali « tenuto conto della delicatezza in fatto e della complessità e articolazione in diritto delle questioni trattate ».

## 2. Corte europea dei diritti dell'uomo

*obbligo della Corte europea per il caso*

### 3. Sentenza della Corte di cassazione italiana del 28 aprile 2010 n. 20514 nel caso A.A.E.H.H.; M.L.B.S.; B.Y.M.B.R.; H.H.N. M.; K.K.; S.N.B.R.

Con sentenza emessa il 10 novembre 2008, la Corte d'Assise d'Appello di Milano aveva confermato la sentenza della Corte d'Assise di Milano del 20 dicembre 2007 in cui si condannavano gli imputati, sei cittadini tunisini, per reati connessi al terrorismo internazionale. Alcuni erano stati condannati per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416 c.p.) con l'aggravante della finalità di terrorismo per essersi associati a loro e con altre persone allo scopo di commettere reati di immigrazione clandestina, falsificazione, contraffazione di documenti d'identità nell'ambito di un'associazione cri-

minosa costituente un'articolazione nazionale del Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento (GSPC) e operante in collegamento con una rete di gruppi affini attivi in altri paesi europei ed extra-Europei. Altri imputati erano stati condannati per il reato di cui all'art. 270-bis c.p. per essersi associati tra loro e con altri allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia e all'estero, nell'ambito di un'organizzazione internazionale, denominata localmente con varie sigle e operante sulla base di un programma criminoso condiviso con organizzazioni simili attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente e finalizzata alla commissione di azioni terroristiche nell'ambito di un progetto di « Jihad » intesa come strategia violenta per l'affermazione della propria religione di appartenenza. A seguito delle sentenze di condanna, la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello di Milano avevano disposto nei confronti degli imputati un provvedimento di espulsione verso la Tunisia. Gli imputati, di contro, avevano proposto ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro la misura di espulsione e impugnato le sentenze dei giudici di Milano dinanzi alla Corte di cassazione. La Corte europea aveva a sua volta comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa il contenuto di una misura cautelare sospensiva in cui si indicava al Governo italiano la necessità di non procedere all'espulsione dei ricorrenti verso la Tunisia al fine di non pregiudicare l'esito del procedimento dinanzi alla Corte europea <sup>15</sup>.

Nella sentenza del 28 aprile 2010 n. 20514 la Corte di cassazione, dopo aver annullato in parte le sentenze dei giudici di Milano impugnate dai ricorrenti, ha sancito il principio della obbligatorietà delle misure provvisorie disposte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La Suprema Corte ha anzitutto affermato che « [s]ebbene la nota del presidente della 2<sup>a</sup> sezione della Corte Europea abbia la forma dell'auspicio e dell'invito a soprassedere, fino a nuovo ordine, all'esecuzione del provvedimento d'espulsione... e sia diretta al Governo italiano, che ha il compito di dare materiale e concreta esecuzione all'ordine d'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, non v'è alcun dubbio che quell'invito costituisca un'inibizione obbligatoria, la cui mancata osservanza — per la giurisprudenza della Corte a partire dalla decisione della Grande Camera del 2005 — «va considerata come ostruzione alla disamina efficace da parte della Corte della rimostranza fatta dal richiedente e come ostruzione dell'esercizio efficace del suo diritto e, pertanto, come una violazione dell'articolo 34 della Convenzione» (decisione sul caso Mamutkulov e Askarov c. Turchia — ricorsi nn. 46827/99 e 46951/99) <sup>16</sup> » (§ 11). La Corte ha aggiunto che « [a]lla doverosa osservanza degli obblighi che scaturiscono dai provvedimenti anche provvisori della Corte di Strasburgo, oltre al Governo, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, compresi gli organi giurisdizionali nell'ambito delle rispettive competenze, e specificamente, in materia di misure di sicurezza, il magistrato di sorveglianza » (§ 11).

La Corte di cassazione ha quindi proseguito ricordando che « [l]a Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (resa esecutiva con L. n. 848/1955), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (resa esecutiva con L. n. 489 del 1988) e il Patto Internazionale sui diritti civili e politici (reso esecutivo con L. n. 881 del 1977) proibiscono la tor-

<sup>15</sup> In <<http://dejure.giuffre.it>>.

<sup>16</sup> In <<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp>> (ric. 46827/99, 46951/99).

tura e i trattamenti inumani e degradanti e prescrivono il divieto di *refoulement*, ovvero di rimpatrio a rischio di persecuzione». In particolare « [i]l divieto di *refoulement* è assoluto e si applica ad ogni persona, senza considerazione né del suo *status* né del tipo d'imputazione o di condanna, ed indipendentemente dalla natura del trasferimento, comprese l'estradizione o l'espulsione » (§ 11). In proposito la Suprema Corte ha ricordato che proprio con riferimento alla Tunisia, nella sentenza *Saadi c. Italia* del 28 febbraio 2008<sup>17</sup>, la Corte europea « ha statuito che la messa in esecuzione della decisione di espellere il ricorrente verso quel paese integrerebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione, che vieta la sottoposizione a tortura, a pena o trattamento inumani o degradanti ». Tale decisione, ha proseguito la Corte « è stata fondata sulla considerazione di diritto, secondo cui l'art. 3 stabilisce una protezione assoluta della persona e impone di non estradarla o espellerla quando essa corre, nel Paese di destinazione, un rischio reale di essere sottoposta ai trattamenti inumani o degradanti » nonché « sulla constatazione di fatto emergente dai rapporti sulla Tunisia d'affidabili organizzazioni internazionali (*Amnesty International* e *Human Rights Watch*, corroborati da relazioni del Dipartimento di Stato americano), che segnalano numerosi e regolari casi di tortura e di maltrattamenti in quel Paese relativamente a persone accusate ai sensi della legge antiterrorismo del 2003 ». La Corte di cassazione ha quindi riportato le parole della Corte europea secondo cui « “Le pratiche denunciate — che si verificherebbero spesso durante il fermo e allo scopo di estorcere delle confessioni — vanno dalla sospensione al soffitto alle minacce di violenza sessuale, passando per le scariche elettriche, l'immersione della testa in acqua, le percosse e le bruciature di sigarette, ossia pratiche che senza alcun dubbio raggiungono la soglia di gravità richiesta dall'art. 3 della Convenzione. Le accuse di torture di maltrattamenti non sarebbero esaminate dalle autorità tunisine competenti, che si rifiuterebbero di dar seguito alle denunce e utilizzerebbero regolarmente le confessioni ottenute sotto costrizione per giungere a condanne” » (§ 11). Secondo la Corte di cassazione « [d]a tale pronuncia deriva per ogni articolazione istituzionale della Repubblica la necessità di verificare il rigoroso rispetto dell'art. 3 della Convenzione e, specificamente, per ogni organo giurisdizionale competente a deliberare decisioni che comportano trasferimenti di persone verso la Tunisia, il dovere di individuare e adottare, in caso di ritenuta pericolosità della persona, un'appropriata misura di sicurezza, diversa dall'espulsione, alla luce dei principi vigenti in materia e in considerazione della particolare situazione dei prevenuti ». « E ciò fino a quando », ha aggiunto la Corte, « non sopravvengano in Tunisia fatti innovativi idonei a mutare la situazione d'allarme descritta nell'indicata decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, sì da offrire affidabile e concreta dimostrazione di garanzia di pieno rispetto dell'art. 3 della Convenzione » (§ 11). La Corte ha infine aggiunto che « [t]rattandosi di vicende suscettibili di evoluzione e di sviluppo, tale verifica va fatta nel momento in cui deve eseguirsi l'espulsione, con eventuale sostituzione di essa con altra misura di sicurezza » (§ 11).

La Corte di cassazione ha quindi annullato le sentenze impugnate rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione delle Corti che si erano pronunciate nel caso.

<sup>17</sup> In C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale - Prassi*, cit., pp. 447-449.

### 99. Sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 2011 n. 113 nel caso *Dorigo*.

Il 26 agosto 2010 la Corte d'appello di Bologna aveva sollevato, con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione italiana e all'art. 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale nella misura in cui tale articolo non prevede la rinnovazione del processo allorché la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia dichiarato una sentenza o un decreto di condanna contrario all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La questione riguardava il sig. P. Dorigo, condannato nel 1994 dalla Corte d'assise di Udine per un attentato avvenuto il 2 settembre 1993 contro la base statunitense di Aviano. Dorigo aveva contestato la sua condanna dinanzi alla Commissione europea dei diritti dell'uomo, la quale, con rapporto del 9 settembre 1998, aveva accertato la violazione da parte dell'Italia del diritto all'equo processo sancito dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare il principio del contraddittorio nella misura in cui il ricorrente era stato condannato sulla base delle dichiarazioni rese da tre coimputati, non esaminati in contraddittorio perché durante il dibattimento si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che nel frattempo aveva adottato il suddetto rapporto con risoluzione DH (99) 258, aveva sollecitato più volte lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie per garantire la sua osservanza, richieste alle quali non era stata data peraltro attuazione da parte delle autorità italiane competenti. Sul medesimo caso la Corte costituzionale si era già pronunciata in un precedente procedimento rigettando i motivi di ricorso che la Corte d'appello di Bologna aveva sollevato<sup>18</sup>. La Corte costituzionale si è pronunciata di nuovo sul caso con sentenza n. 113 del 7 aprile 2011 ritenendo fondati i motivi di ricorso e dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna quando ciò si renda necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>19</sup>.

Nella sua sentenza, la Corte ha anzitutto definito l'art. 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come una « disposizione di centrale rilievo nel sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali, che fa perno sulla Corte di Strasburgo » nella misura in cui « la consistenza dell'obbligo primario nascente dalla CEDU a carico degli Stati contraenti — riconoscere a ogni persona i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione (art. 1) » dipende in larga misura « dalle modalità di “composizione delle singole violazioni accertate”. Tale disposizione, ha aggiunto la Corte, ha subito delle modifiche « per effetto dell'entrata in vigore (il 1° giugno 2010) del Protocollo n. 14 alla Convenzione (ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 15 dicembre 2005, n. 280) », modifiche che tuttavia non hanno minato « le esigenze poste a fondamento della questione di costituzionalità » che al contrario sono state rafforzate. Infatti, « [t]ramite l'aggiunta di tre ulteriori paragrafi, si prevede... che il Comitato dei ministri possa chiedere alla Corte di Strasburgo una decisione interpretativa, quando vi siano dubbi circa il contenuto di una sentenza definitiva in precedenza adottata, tali da ostacolare il controllo sulla sua esecu-

<sup>18</sup> In C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale - Prassi*, cit., pp. 241-243.

<sup>19</sup> In *RDI*, 2011, pp. 960-973.